



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 - fax 0765/333013 - PARTITA IVA 00107990574 C.C.P. 15016025 Email:

amministrazione.comunemontesangiovanniinsabina@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 23/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 - RISPARMIO E USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA - ANNO 2026

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo estivo, temperature elevate e afa spingono la popolazione a maggiori consumi di acqua potabile sull'intero territorio comunale;

Atteso che il Gestore del Servizio Idrico locale, in una nota trasmessa a questa Amministrazione e acquisita al prot. n. 3420 del 23.07.2026, ha evidenziato che nel periodo estivo il maggior consumo di acqua potabile sull'intero territorio comunale viene generato da usi impropri, quali:

- Irrigazione e annaffiatura di giardini, orti e prati privati;
- Lavaggio di aree cortilizie, piazzali e spazi esterni;
- Lavaggio privato di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- Riempimento di piscine private, fontane ornamentali o vasche da giardino;
- Ogni altro uso improprio non strettamente connesso al consumo umano.

Tenuto conto che con l'avvio della stagione estiva sono notevolmente aumentate le temperature e si assiste alle prime ondate di calore, tali da costituire un rischio per la risorsa idrica estratta dal sottosuolo;

Considerato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse.

Acquisita agli atti la nota prot. n. 3420 del 23.07.2026 sopra citata con la quale il Gestore del Servizio Idrico locale invita l'Amministrazione Comunale a farsi parte attiva emanando un'ordinanza sindacale che vieti, per tutto il periodo estivo, l'utilizzo dell'acqua del pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli domestico e igienico sanitario, come sopra indicati;

Ritenuto di dover:

- regolamentare e disciplinare con urgenza l'uso dell'acqua potabile al fine di un suo utilizzo razionale e corretto;
- evitare l'uso improprio e gli sprechi di acqua potabile;

Visti:

- l'art. 144 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 7bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative;
- l'art 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare

preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, laddove prevede che gli usi delle acque siano indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico.

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

O R D I N A

a tutta la cittadinanza:

1. per il periodo dalla data odierna fino al 30 settembre 2026, salvo espressa revoca, il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico e igienico-sanitario, come ad esempio:

- Irrigazione e annaffiatura di giardini, orti e prati privati;
- Lavaggio di aree cortilizie, piazzali e spazi esterni;
- Lavaggio privato di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
- Riempimento di piscine private, fontane ornamentali o vasche da giardino;
- Ogni altro uso improprio non strettamente connesso al consumo umano.

2. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi idropotabile, sanitario, zootecnico e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'acqua potabile;

3. è consentito il riempimento di piscine oggetto di attività commerciale o associativa, nonché l'irrigazione di strutture sportive sempre destinate a dette attività, soltanto previo contatto con il Gestore del Servizio Idrico al fine di concordare modalità e precauzioni necessarie;

4. sono escluse dalla presente ordinanza le attività dei servizi pubblici di igiene urbana per i quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, di cui all'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso i social network e che venga altresì pubblicato:

- 1) all'albo pretorio on-line del Comune di Monte San Giovanni in Sabina;
- 2) sul sito internet del Comune di Monte San Giovanni in Sabina;

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Società Acqua Pubblica Sabina Spa: info.aps@pec.it;
- alla Asl di Rieti: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it;
- alla Prefettura di Rieti: protocollo.prefri@pec.interno.it;
- al Posto Fisso Carabinieri Forestali Monte San Giovanni in Sabina: 044317.001@carabinieri.it;
- ai Carabinieri di Contigliano: tri26484@pec.carabinieri.it

Monte San Giovanni in Sabina, lì 23/07/2026

Il Sindaco
(Marcella Santoni)